



COMUNE DI BOTRICELLO

PROVINCIA DI CATANZARO

Deliberazione di Consiglio Comunale

Numero 29 del 06-07-2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES PER I CARICHI DEGLI ENTI TERRITORIALI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE) - ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, LEGGE N. 199/2025 E ARTICOLO 10-QUINQUIES DEL DECRETO LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO CON CONVERTITO IN LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88

L'anno duemilaventisei il giorno sei del mese di Luglio alle ore 19:48, presso la Sede comunale si è riunito il Consiglio Comunale convocato, con avvisi notificati, a norma di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

		Presente/Assente
PUCCIO SAVERIO SIMONE	PRESIDENTE	Presente
VISCOMI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
CARELLO EMANUELE	CONSIGLIERE	Presente
TORCHIA PASQUALE	CONSIGLIERE	Presente
PUCCIO GIOVANNA	CONSIGLIERE	Presente
GIGLIOTTI ILARIA	CONSIGLIERE	Assente
CATRAMBONE PAOLA	CONSIGLIERE	Presente
STIRPARO MARCO SALVATORE KARL HEINZ	CONSIGLIERE	Presente
ROCCA ROSARIO	CONSIGLIERE	Presente
MEZZOTERO UGO SETTIMIO	CONSIGLIERE	Assente
CONDITO ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
VALEA SALVATORE	CONSIGLIERE	Presente
VOCI GREGORIO	CONSIGLIERE	Presente

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2

Assume la presidenza SAVERIO SIMONE PUCCIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO DOTT.SSA RITA ROSINA FRATTO. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- PREMESSO CHE l'articolo 10-quinquies del Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla Legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88 (GU del 22/05/2026, Serie generale n. 117), prevede la facoltà per Regioni ed Enti Locali di applicare le disposizioni relative alla definizione agevolata come disciplinata dall'articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio per l'anno 2026), a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all'Agente della Riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate-Riscossione - ADER) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- l'articolo 10-quinquies del citato Decreto Legge n. 38/2026 limita l'applicazione della rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle Regioni e dagli enti Locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

CONSIDERATO CHE:

- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione agevolata di cui all'articolo 10-quinquies del Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38, anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono, pertanto, esclusi gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'articolo 10-quinquies, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27 della Legge n. 689/1981 e gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della Riscossione;
- la definizione agevolata si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'articolo 1, comma 87, della Legge n. 199/2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'Agente della Riscossione (ADER) rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di volere procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che l'Agente della Riscossione (ADER) pubblicherà nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lett. f), comma 1, dell'articolo 10-quinquies citato Decreto Legge n. 38/2026, l'Agente della Riscossione (ADER) comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 (cento) euro, con le relative scadenze;
- l'articolo 1, comma 95, della Legge n. 199/2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produrrà effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'Agente della Riscossione (ADER), mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge n. 199/2025, risultanti applicabili alla definizione agevolata dei carichi affidati dal Comune di Botricello ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), in quanto non derogati dalla disciplina contenuta nel sopra richiamato articolo 10-quinquies del Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38:

- comma 82, il quale stabilisce che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione (ADER) possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- comma 87, ove è previsto che *“nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma 86 e della comunicazione prevista dal comma 92 nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato”*;
- comma 89, il quale stabilisce che *“ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 82, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 82, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 86”*;
- comma 90, dove si prevede che *“le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”*;
- comma 91, che elenca gli effetti derivanti dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 86 relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto. Nello specifico:
 - a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
 - b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
 - c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
 - d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/1973;
- comma 93, il quale stabilisce che *“il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:*
 - a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'Agente della Riscossione nella comunicazione di cui al comma 92;*
 - b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'Agente della Riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale;*
 - c) presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione”*;
- comma 94, il quale disciplina gli effetti sulle dilazioni sospese ai sensi del comma 91, lett. b), sopra citato;
- comma 95, ove si prevede che *“la definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue*

a cura dell'Agente della Riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento:

- a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;*
- b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;*
- c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento”;*
- comma 96, il quale prevede che possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 82 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del Capo II, Sezione Prima (procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e il piano del consumatore), della Legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezioni Seconda (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari) e Terza (Concordato minore), del Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza, di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione;
- comma 98, che prevede l'applicazione della disciplina dei crediti prededucibili alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 82 che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal Codice di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- commi 99 e 100, i quali specificano che rientrano nell'ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni, ove riguardanti le entrate locali, per i quali si è verificata l'inefficacia della relativa definizione;
- comma 101, ove si stabilisce che *“a seguito del pagamento delle somme di cui al comma 82, l'Agente della Riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso Agente della Riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento”;*

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-quinquies, del Decreto Legge n. 38/2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'Agente della Riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”;*
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente entro il 30 giugno 2026 e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro il 30 settembre 2026;
- l'articolo 1, comma 101, della Legge n. 199/2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'Agente della Riscossione (ADER) è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso Agente della Riscossione (ADER) trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

EVIDENZIATO che la definizione agevolata riguarda tutti i debiti relativi alle entrate del Comune di Botricello contenuti in carichi affidati all'Agente della Riscossione (ADER) nel periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2023, fatta eccezione per quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;

ESAMINATE le risultanze amministrative agli atti del Settore Entrate dell'Ente derivanti dai dati resi disponibili dall'area riservata di Agenzia delle entrate - Riscossione (ADER), dalle quali emergono i seguenti carichi residui non riscossi, comprensivi di Imposta/Tassa, Sanzioni, Interessi, Spese di notifica e al netto dei Rimborsi, per ICI, IMU, TASI, TARSU, TARI e ICP, consegnati nel periodo nel periodo 1° gennaio 2000 -

31 dicembre 2023, per un ammontare complessivo di euro 4.747.779,54:

ENTRATA	CAPITALE (al netto Rimborsi)	SANZIONI	INTERESSI	SPESE NOTIFICA	TOTALE RESIDUO
IMU	2.590.605,36	747.888,93	137.438,10	18.649,07	3.494.581,46
TASI	42.446,20	12.027,25	24,98	1.347,47	55.845,90
TARSU	52.723,23	24.606,29	2.225,50	660,52	80.215,54
TARI	768.031,59	221.809,34	31.041,77	17.887,71	1.038.770,41
ICP	56.579,91	18.658,73	1.672,76	1.454,83	78.366,23
TOTALI	3.510.386,29	1.024.990,54	172.403,11	39.999,60	4.747.779,54

ESAMINATE le risultanze amministrative agli atti del Settore Entrate dell'Ente derivanti dai dati resi disponibili dall'area riservata di Agenzia delle entrate - Riscossione (ADER), dalle quali emergono i seguenti carichi residui non riscossi, dei Proventi del Servizio Idrico Integrato (Acqua, Fognatura e Depurazione), consegnati nel periodo nel periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2023, per un ammontare complessivo di euro 1.389.443,85, al netto dei Rimborsi, per i quali la definizione opererà limitatamente agli interessi di mora di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973 applicati dall'Agente della Riscossione (ADER), oltre all'aggio ad esso spettante:

ESAMINATE inoltre le risultanze amministrative agli atti del Settore Polizia Locale dell'Ente derivanti dai dati resi disponibili dall'area riservata di Agenzia delle entrate - Riscossione (ADER), dalle quali emergono i seguenti carichi residui non riscossi per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992, consegnati nel periodo nel periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2023, per un ammontare complessivo di euro 233.988,67 per i quali la definizione opererà limitatamente agli interessi di mora di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973 applicati dall'Agente della Riscossione (ADER), oltre all'aggio ad esso spettante;

TENUTO ALTRESÌ CONTO che solo con il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'Agente della Riscossione (ADER) è automaticamente scaricato dell'importo residuo e che il medesimo agente provvederà a trasmettere, anche in via telematica, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione dei codici tributi per i quali è stato effettuato il versamento, per consentire all'ente di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate;

CONSIDERATO che l'estensione della definizione agevolata ai carichi affidati dal Comune di Botricello ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare crediti comprendenti carichi vetusti di difficile esigibilità per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente;
- ridurre il contenzioso tributario pendente prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- favorire gli equilibri di bilancio attraverso la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione, generando una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;
- concorrere positivamente all'equilibrio di cassa, mediante introito di somme che altrimenti non sarebbero state incassate, ovvero che sarebbero state introitate con oneri maggiori, permettendo la tempestività del pagamento dei fornitori;
- rendere il bilancio più veritiero e trasparente in linea con i principi di cui al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, eliminando i crediti vetusti e di difficile esazione;

PRECISATO che l'estensione della definizione agevolata ai carichi affidati dal Comune di Botricello ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, non comporta impatti finanziari e permette di rispettare l'equilibrio dei Bilanci dell'Ente per le seguenti considerazioni:

- i crediti degli importi dovuti per Imposta, Sanzioni, Interessi e Spese di notifica degli Avvisi di Accertamento e degli Avvisi di Accertamento Esecutivi dell'IMU (Imposta Municipale Propria) contenuti nei carichi affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER per l'avvio della riscossione coattiva, non figurano nei residui attivi dei Bilanci e dei Conti Consuntivi dell'Ente, poiché tutte le corrispondenti entrate rimosse a titolo di contrasto all'evasione sono iscritte nei Bilanci progressivamente al momento della riscossione, sulla base del criterio di cassa;
- i crediti degli importi dovuti per Sanzioni, Interessi e Spese di notifica degli Avvisi di Accertamento e degli

Avvisi di Accertamento Esecutivi per omesso/parziale pagamento della TARI (Tassa sui Rifiuti) e dell'ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità) contenuti nei carichi affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER per l'avvio della riscossione coattiva, non figurano nei residui attivi dei Bilanci e dei Conti Consuntivi dell'Ente, poiché le corrispondenti entrate riscosse sono iscritte nei Bilanci progressivamente al momento della riscossione, sulla base del criterio di cassa; mentre figurano nei residui attivi soltanto gli importi relativi alla sola componente capitale della Tassa/Imposta, che però rimangono inalterati ed interamente dovuti in caso di adesione alla definizione agevolata dei carichi esattoriali;

VALUTATO che, sulla base dell'effettivo tasso di adesione dei debitori alla definizione agevolata dei carichi del Comune di Botricello affidati all'Agente della Riscossione (ADER) nel periodo dal 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2023, che non può essere ragionevolmente stimato poiché esso dipende dalla volontà dei contribuenti di aderire o meno alla definizione dei carichi interessati, l'Ente beneficerebbe di maggiori riscossioni in conto residui, rispetto a quello ordinariamente conseguibili, con positivi effetti finanziari sugli equilibri di bilancio, durante l'arco temporale consentito dalla possibile rateizzazione in cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;

EVIDENZIATO che dare la possibilità di regolarizzare la propria posizione debitoria in relazione ai carichi affidati dall'Ente ad Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), abbattendo la quota di Sanzioni ed Interessi ove dovuta, rappresenta un impulso importante a favore dei debitori e allo stesso tempo costituisce un vantaggio per l'Ente per l'incasso immediato dei propri crediti, permettendo così d'incrementare il flusso di cassa e di liquidità necessaria per pagare tempestivamente le proprie fatture commerciali per l'acquisto di beni e/o servizi;

EVIDENZIATO inoltre che a livello statistico più i crediti dell'Ente invecchiano e più diventa difficile la loro riscossione e che è opportuno accorciare i termini di riscossione attraverso la concessione ai soggetti passivi della possibilità di regolarizzare i propri debiti definibili;

ACCERTATA l'opportunità e la convenienza per l'Ente di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 10-quinquies del Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, di estensione della definizione agevolata dei debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, disciplinata dall'articolo 1, dai commi 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, come sopra specificati, tenuto conto del presumibile, anche se non quantificabile, incremento della riscossione dei crediti e dell'impatto positivo sulla situazione economica e finanziaria derivante dalla capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate per le quali è possibile presentare istanza di definizione agevolata;

RITENUTO, pertanto, opportuno deliberare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, Legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies del D.L. n. 38/2026;

CONSIDERATO che l'Ente, al fine di agevolare l'adempimento di somme in buona parte risalenti nel tempo, intende dare applicazione alla suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati all'Agente della Riscossione (ADER);

VISTO l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare di Comuni e Province in materia di entrate;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, aderire alla facoltà di estensione della definizione agevolata di cui ai commi da 82 a 101 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai debiti relativi alle entrate dell'Ente contenuti nei carichi affidati all'Agente della Riscossione (ADER), nel periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 10-quinquies del Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88;

VISTO l'articolo 10-quinquies, comma 2, del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38, il quale stabilisce che *“i provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'Agente della Riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici”*;

VISTA la Nota di Approfondimento dell'IFEL (Fondazione ANCI) del 18 giugno 2026 avente ad oggetto "L'adesione alla rottamazione quinquies (Art. 10-quinquies, disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica);

UDITA la relazione dell'Assessore Viscomi, del seguente tenore:

*Colleghi Consiglieri, e cittadini tutti, prendo la parola sul punto 5 all'ordine del giorno con la consapevolezza di chi sa che stasera non stiamo semplicemente votando un atto amministrativo o una pur complessa delibera tecnica. Stasera, questo Consiglio Comunale compie una scelta di **grande spessore politico**, schierandosi senza alcun dubbio e ripensamento, dalla parte dei cittadini, della trasparenza e del futuro di Botricello.*

*L'adesione alla definizione agevolata per i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2023, introdotta dalla **Legge di Bilancio 2026** ed estesa ai Comuni dal recente **Decreto Fiscale**, non è un condono, ma un atto di profonda giustizia sociale. Negli ultimi vent'anni, molti nostri concittadini hanno vissuto momenti di oggettivo disagio economico e personale, vedendosi schiacciare da sanzioni e interessi legati ai tributi locali che, con il tempo, sono diventati fardelli insostenibili.*

Con questo provvedimento tendiamo una mano concreta a chi vuole regolarizzare la propria posizione. Permettiamo alle famiglie e alle imprese di Botricello di estinguere i vecchi debiti pagando esclusivamente la quota capitale, azzerando completamente sanzioni, interessi di mora e aggio.

In altre parole significa rimettere in circolo fiducia, alleggerendo la pressione sui bilanci familiari e restituendo serenità a chi era rimasto indietro.

È mio dovere politico, cari colleghi, evidenziare tuttavia come questa decisione non fosse affatto scontata. Molto spesso, i cittadini pensano che quando lo Stato offre un'opportunità, l'applicazione a livello locale sia un automatismo, ma non è così.

Mentre noi oggi possiamo deliberare con orgoglio questa adesione entro il 31 luglio prossimo, molti altri Comuni in Italia purtroppo non potranno farlo, rimanendo paralizzati di fronte a questa opportunità a causa di vincoli tecnici e scelte di bilancio del passato. Tante amministrazioni, infatti, si trovano nell'impossibilità oggettiva di aderire perché hanno iscritto nei propri bilanci, come residui attivi, non solo il tributo dovuto, ma anche sanzioni e interessi, rischiando oggi pesanti squilibri e danno erariale.

Botricello no. Grazie alla lungimiranza dell'ufficio ragioneria tutto, e nella persona della Dott.ssa Lodari, questa amministrazione, con coraggio, ha potuto impartire l'indirizzo politico per l'adesione alla rottamazione quinquies.

I nostri uffici finanziari grazie anche al lavoro del Dott. Froio e dei suoi collaboratori, hanno mantenuto una gestione sana: per l'IMU, la TARI e l'ICP, le sanzioni e gli interessi non sono stati fittiziamente "gonfiati" nei residui attivi per far quadrare i conti, ma vengono iscritti rigorosamente solo al momento dell'effettivo incasso. La componente capitale della TARI e dell'ICP rimane interamente garantita. Questa Delibera è la prova provata che la nostra gestione finanziaria è solida, veritiera e trasparente. Solo un Comune con i conti in ordine può permettersi il lusso della solidarietà verso i propri cittadini.

Oltre al risvolto sociale, l'operazione porta enormi benefici strutturali al nostro Comune, garantendo un flusso

di cassa immediato attraverso le riscossioni immediate in conto residui, che aumenteranno la liquidità necessaria per pagare tempestivamente i nostri fornitori di beni e servizi.

Eliminiamo, altresì, una volta per tutte crediti vetusti e di difficile esazione accumulati in oltre vent'anni, rendendo il bilancio trasparente e in linea con i più moderni principi contabili.

Si determinerà un abbattimento del contenzioso che porterà meno costi legali e meno tempo perso negli uffici a inseguire ricorsi, grazie all'impegno di rinuncia alle liti da parte di chi aderisce.

Dimostriamo con i fatti, e non con le promesse, di aver governato con la testa rivolta ai conti pubblici e con il cuore rivolto ai bisogni della nostra gente. Lasciamo una cassa più forte, un bilancio più pulito e, soprattutto, una comunità più serena e alleggerita da debiti pregressi.

Per queste ragioni, invito tutto il Consiglio Comunale a votare favorevolmente e convintamente questo provvedimento. Grazie.

PRECISATO che ha preso la parola il Consigliere Condito per chiedere ragguagli sulla tipologia delle quote che i contribuenti sono tenuti a pagare nell'ambito dell'adesione alla rottamazione, e che sono state fornite pertinenti precisazioni;

UDITO l'intervento del Sindaco che ha, tra l'altro, elogiato l'eccellente lavoro svolto dagli Uffici;

RICHIAMATO l'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria rende pareri obbligatori sui regolamenti in materia di entrate;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Entrate, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di legge;

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTO di provvedere in merito;

con votazione espressa in forma palese dal seguente esito: favorevoli all'unanimità

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, del Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies;

DI AVVALERSI, pertanto, della facoltà prevista dall'articolo 10-quinquies del Decreto Legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, di estensione della definizione agevolata dei debiti relativi alle entrate del Comune di Botricello contenuti in carichi affidati all'Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione - ADER) nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, disciplinata dai commi 82 - 101, dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199;

DI DARE ATTO che l'estinzione del debito si ottiene versando le somme dovute a titolo di capitale, rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, mentre non saranno dovute le somme affidate

all'Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione - ADER) a titolo di interessi e di sanzioni, nonché gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'aggio spettante all'Agente della Riscossione (ADER), di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

DI DARE ATTO che il procedimento di definizione agevolata dei debiti sarà gestito integralmente dall'Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione - ADER);

DI DISPORRE, al fine dell'acquisizione dell'efficacia, che la presente deliberazione venga pubblicata nel sito internet istituzionale del Comune di Botricello entro il 30 giugno 2026;

DI INVIARE la presente deliberazione all'Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione - ADER), secondo le modalità che saranno dallo stesso pubblicate, entro il 30 giugno 2026;

DI INVIARE, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto della necessità di provvedere alla sua pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune ed al successivo invio all'Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione - ADER) entro il 30 giugno 2026.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

|X| - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

|| - per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA RITA ROSINA FRATTO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



COMUNE DI BOTRICELLO

PROVINCIA DI CATANZARO

**Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 25 del 05-06-2026**

SETTORE 4 - ENTRATE

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES PER I CARICHI DEGLI ENTI TERRITORIALI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE) - ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, LEGGE N. 199/2025 E ARTICOLO 10-QUINQUIES DEL DECRETO LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO CON CONVERTITO IN LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147 bis c.1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

ANNOTAZIONI:

Lì, 05-06-2026

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SETTORE 4 - ENTRATE
DOTT. ROSARIO FROIO**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



COMUNE DI BOTRICELLO

PROVINCIA DI CATANZARO

**Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 25 del 05-06-2026**

SETTORE 4 - ENTRATE

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES PER I CARICHI DEGLI ENTI TERRITORIALI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE) - ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, LEGGE N. 199/2025 E ARTICOLO 10-QUINQUIES DEL DECRETO LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO CON CONVERTITO IN LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

ANNOTAZIONI:

Lì, 05-06-2026

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SETTORE 3 - ECONOMICO FINANZIARIO
DOTT.SSA MARIANNINA LODARI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

VISIONE DETTAGLI PUBBLICAZIONE

Ente Mittente	COMUNE DI BOTRICELLO
Tipologia	Catalogo Documenti/DELIBERE DI CONSIGLIO
Oggetto	ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES PER I CARICHI DEGLI ENTI TERRITORIALI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE) - ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, LEGGE N. 199/2025 E ARTICOLO 10-QUINQUIES DEL DECRETO LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38, CONVERTITO CON CONVERTITO IN LEGGE 22 MAGGIO 2026, N. 88 (CONSIGLIO/2026/29/06-07-2026)
N.Reg	981/2026
In Pubblicazione	dal 08-07-2026 al 23-07-2026

Documenti Allegati

Descrizione	Apri
ATTO	P7M FILE FIRMA
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA PER DELIBERAZIONI	P7M FILE FIRMA
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE PER DELIBERAZIONI	P7M FILE FIRMA